



CITTA' DI ARZANO

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

Ordinanza del 30 /12/2023

OGGETTO: Divieto di vendita, utilizzo ed accensione di fuochi artificiali e artifici pirotecnici di qualsiasi genere in occasione del Capodanno 2024, sull'intero territorio comunale.

LA SINDACA

PREMESSO:

che è diffusa la consuetudine di celebrare il Capodanno (oltre che con strumenti innocui), anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento anche nei giorni immediatamente antecedenti l'evento;

che puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro da parte degli organi preposti di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;

che esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito

che è ormai consolidato il malcostume di far esplodere artifici pirotecnici di ogni categoria, nel corso delle festività, all'interno dell'intero territorio comunale;

che tale condotta è vietata, in quanto l'esplosione dei botti turba il normale andamento della vita relazionale, compromettendo la sicurezza degli immobili, ed alimentando il potenziale verificarsi di eventi lesivi in danno alle persone;

che il comportamento vietato di esplosione dei botti porta ulteriori ingenti danni economici a carico del patrimonio pubblico e/o privato, in conseguenza del potenziale rischio di incendio discendente dalla accensione incontrollata di articoli pirotecnici;

che l'uso incontrollato dei fuochi di artificio senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti ed indiretti, minaccia l'integrità fisica delle persone, degli animali e dell'ambiente;

che nel corso degli ultimi anni, numerosi sono gli episodi di cronaca legati ad una immissione, vendita e utilizzo illegale di tali prodotti, ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali per l'accensione e l'utilizzo;

che l'assordante frastuono derivante dall'esplosione dei fuochi pirotecnici, può determinare l'attuazione di eventuali condotte criminali con finalità dinamitarde;

RILEVATA

la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutto il territorio comunale ed in particolare in prossimità dei luoghi residenziali;

RITENUTO

necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale;

opportuno, al fine di evitare un utilizzo incontrollato dei fuochi pirotecnici, attuare un provvedimento atto a salvaguardare la pubblica incolumità, regolamentando la vendita al pubblico di tali prodotti, dal giorno della emanazione della presente ordinanza e fino a tutto il 6 gennaio del 2022;

RICHIAMATI:

l'art. 6, comma 2 della Direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi di artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed in particolare di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi di artificio di Cat. IV e V, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale;

l'art. 57 del TULPS approvato con R.D del 18/06/1931 n° 773, che vieta di lanciare razzi, accendere fuochi di artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, senza licenza dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza,

l'art 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS,

gli artt. 635 e 703 del vigente Codice Penale;

Visto l'art 141 del D. Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs 58 del 4/04/2010, in particolare gli artt. 3 e 5 relativi alle nuove categorie di classificazione dei prodotti esplodenti, e le successive modifiche apportate con D. Lgs n° 176 del 25/09/2012 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato dei prodotti pirotecnici;

ORDINA

A partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 7 Gennaio 2024, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, della tutela del decoro e della vivibilità urbana, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, il divieto di utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, su tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio comunale;

il divieto di vendita, in forma ambulante, di ogni tipo di fuochi di artificio ascrivibili alla categoria IV e V, in particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiettante crepitante o

fischiettante, tipo rauto o petardo, ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancio coriandoli, trottole, girandole;

il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati agli operatori professionali di cui all'art. 4 del D. Lgs 123 del 29/07/2015;

il divieto ai minori di anni 14, ai sensi dell'art. 5 D.L. 58/2010, dell'acquisto detenzione e utilizzo dei fuochi di artificio di cui alla categoria V D/E.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad euro 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e ss.mm.ii. e la successiva confisca, ai sensi dell'art.20 comma 5 della predetta legge.

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà a dare nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria, sia per la violazione dell'art. 650 C.P., sia per l'accertamento di tutte le responsabilità.

La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento di ogni danno. Il Comune di Arzano è e rimarrà estraneo ad ogni qualsiasi evento e/o responsabilità in merito, anche in caso di mancata osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine previsto dal D. Lgs n°144/2010, ovvero al Prefetto di Napoli, entro 30 giorni dalla sua efficacia.

La presente Ordinanza ha efficacia dal giorno della sua emissione e fino al 7/01/2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Arzano.

DISPONE

l'invio della presente Ordinanza alla Polizia Municipale per la verifica della sua osservanza;

la diffusione della presente Ordinanza alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune;

Del presente provvedimento è data comunicazione:

Alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Napoli;
Alla Questura di Napoli;
Alla Tenenza Carabinieri di Arzano;
Al Commissariato di Polizia di Stato di Frattamaggiore;
Al Gruppo Guardia di Finanza di Frattamaggiore;
Al Comando della Polizia Municipale di Arzano.

Arzano, li 30/12/2023

La Sindaca
